

Nati in Italia, novità per la cittadinanza

Per i figli di stranieri **nati in Italia** sarà più semplice vedersi riconoscere **la cittadinanza** al compimento dei 18 anni di età. Anche se hanno preso **la residenza non subito** dopo la nascita, o se per brevi periodi **non hanno avuto il permesso** di soggiorno, potranno diventare lo stesso cittadini del Paese in cui sono cresciuti se dimostrano (ad esempio con **certificati medici** o scolastici) di aver sempre vissuto qui. Lo prevede la [circolare n. 22/07](#) del Vicinale di Paula Baudet Vivanco

ROMA - Per i figli degli immigrati si aprono di più le porte della cittadinanza italiana. La novità riguarda i ragazzi nati in Italia e ancora minorenni e quelli che sono appena diventati maggiorenni. Certificazione scolastica, attestati di vaccinazione, certificati medici in generale o altro, potranno comprovare la loro permanenza nel Paese anche se la loro iscrizione anagrafica è avvenuta in ritardo. Lo prevede la circolare 22 del 2007 (datata 7 novembre) del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, che ha individuato un canale di interpretazione meno restrittivo per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia i quali, una volta divenuti maggiorenni, chiedano l'acquisto della cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti. Assume particolare importanza l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età. Requisiti per tale concessione sono il possesso del permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) fin dalla nascita e la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza. Molti Comuni hanno tuttavia segnalato al ministero che diversi genitori stranieri, anche se legalmente presenti nello Stato al momento della nascita del bambino, non avevano provveduto all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o alla immediata iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.

La Circolare precisa ora che la tardiva iscrizione anagrafica del minore “potrà considerarsi non pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza italiana”, nei casi in cui sia possibile produrre una documentazione che dimostri la permanenza del minore nel Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, eccetera). Resta il fatto che l'iscrizione dovrà essere “ragionevolmente collegabile” al momento della nascita, e questa dovrà esser stata denunciata in Comune da almeno uno dei genitori, legalmente residente.

Anche per eventuali periodi di interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno, il richiedente potrà “rimediare” presentando documentazione che attesti comunque la sua presenza in Italia (certificazione scolastica, medica, o altro).

La nota del ministero dell'Interno dà certo più speranze ai minorenni o a chi ha compiuto da poco i 18 anni di raggiungere il traguardo della cittadinanza italiana. Ma restano tagliati ancora fuori i figli di immigrati nati in Italia più di 19 anni fa: agli sventurati che non hanno potuto approfittare in passato del canale specifico per superare la maledizione di essere “italiani col permesso di soggiorno” non resta che aspettare la riforma della legge n. 91 del 1992. Riforma che tarda ad arrivare e risulta ancora ferma in commissione Affari costituzionali della Camera, in attesa della copertura che dovrebbe venire assicurata dalla legge finanziaria.

Scarica la [circolare n. 22/07](#) del 7 novembre 2007